Cassazione penale sez. V, 24/11/2014, n. 48695

Svolgimento del processo

1. Il 15/05/2013, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 09/06/2011 dal Tribunale della stessa cittÃ nei confronti dei coniugi (*omissis*) ed (*omissis*), ritenuti responsabili di fatti di bancarotta correlati alla gestione della (*omissis*) s.a.s. di (*omissis*) & C, societÃ dichiarata fallita nel (*omissis*) e della quale i due imputati erano stati â?? in tempi diversi â?? soci accomandatari. Al (*omissis*), condannato ad anni 3 di reclusione, era stato in particolare ascritto il reato di bancarotta documentale, per avere sottratto tutte le scritture contabili della societÃ , allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto ed arrecare pregiudizio ai creditori; la (*omissis*), accomandataria fino al 01/09/2005, era stata invece condannata ad anni 2 di reclusione per la distrazione di un autoveicolo a lei intestato, non consegnato alla curatela.

2. Il difensore dei due imputati propone, con atto unico, un comune ricorso per cassazione nellâ??interesse di entrambi.

Giurispedia.it

Per il (*omissis*) si lamenta:

violazione ed erronea applicazione di legge penale, per insussistenza del reato; violazione dellâ?? art. 530 c.p.p..

La difesa segnala che dallâ??istruttoria dibattimentale era emerso come il ricorrente avesse lasciato tutta la documentazione contabile allâ??interno dei locali dove la ditta svolgeva la propria attivitÃ imprenditoriale (in particolare, allâ??interno di un armadietto che era stato trovato chiuso allâ??atto dellâ??inventario, ma dove poi una teste aveva dichiarato di avere effettivamente rinvenuto i libri de quibus a distanza di tempo); in ogni caso, i giudici di merito non avevano tenuto presente che la condotta in ipotesi ascrivibile allâ??imputato era da collocare in un periodo in cui egli era afflitto da gravi problemi di salute a seguito di un incidente stradale, il che avrebbe dovuto giustificare la sua assenza al momento dellâ??inventario (protrattosi assai a lungo) e lâ??omessa presentazione al curatore per rendere interrogatorio.

Deduce inoltre la difesa del (*omissis*) che il curatore fallimentare non avrebbe comunque potuto deporre su quanto accaduto allâ??atto dellâ??apposizione dei sigilli, non essendo stato presente in quella circostanza; lo stesso curatore aveva poi reso dichiarazioni imprecise sul contenuto della documentazione rinvenuta, rappresentando perÃ² che negli armadietti vi erano dei sacchi neri chiusi, come confermato dalla teste m. nel descrivere gli involucri dove ella sosteneva di aver trovato in seguito i libri medesimi.

Secondo la tesi difensiva, non si era comunque prodotto alcun danno per i creditori in ragione del temporaneo non rinvenimento delle scritture, e non corrisponde al vero â?? come invece

sostenuto dai giudici di merito -che sarebbe stata rilevata la mancanza di fatture di vendita per il periodo dal dicembre 2005 al luglio 2006 â?? inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 222 L. Fall., in punto di ravvisabilitÃ dellâ??elemento soggettivo.

Il difensore del (*omissis*) evidenzia che non sarebbe emersa la prova della finalitÃ in ipotesi perseguita dallâ??imputato, risultando carente lâ??accertamento relativo allo scopo che egli avrebbe avuto di mira e dovendosi ricondurre la mera mancanza dei libri alla fattispecie della bancarotta semplice; non vi sarebbe in particolare dimostrazione del necessario dolo specifico, perchÃ¨ non vi sono stati danni per i creditori (nÃ¨ profitto per il ricorrente, che anzi risulta avere colmato parte rilevante dei debiti con apporti propri e del padre).

Secondo la difesa, non esisterebbe altresÃ¬ divario fra attivo e passivo della societÃ , in quanto la maggiore esposizione riguarda il mutuo ipotecario contratto dal (*omissis*) e dalla (*omissis*) per lâ??acquisto della casa di abitazione, esposizione che non potrebbe ricondursi alla (*omissis*) â?? violazione dellâ??art. 521 c.p.p. per omessa derubricazione e mancata declaratoria di intervenuta prescrizione.

Giurispedia.it

Con riguardo alla dedotta ravvisabilitÃ del meno grave reato di bancarotta semplice, nellâ??interesse del (*omissis*) si rappresenta che lâ??addebito avrebbe dovuto intendersi prescritto giÃ alla data della sentenza di appello. Per la (*omissis*) si rappresenta invece â?? violazione ed erronea applicazione di legge penale, per insussistenza del reato; violazione dellâ??art. 530 c.p.p..

A dispetto di quanto si legge nelle pronunce di merito, lâ??imputata non si rifiutÃ² realmente di consegnare la vettura indicata in rubrica: ella non aveva infatti ricevuto alcuna comunicazione formale a quel fine (essendo separata dal marito, non abitava piÃ¹ allâ??indirizzo dove gli organi della procedura concorsuale aveva inviato la corrispondenza) ed ebbe successivi contatti telefonici con il curatore al quale aveva spiegato le esigenze personali che le rendevano indispensabile disporre ancora dellâ??auto. In seguito, al momento del programmato rilascio, era soltanto accaduto che la Mi. non intese consegnare il veicolo in mano ad un sedicente meccanico presentatosi allâ??appuntamento in asserita vece del curatore, tanto piÃ¹ che le era stata chiesta una â??Daimler Chryslerâ?• mentre lâ??auto in suo possesso era una â??Mercedesâ?•.

inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 222 L. Fall., in punto di ravvisabilitÃ dellâ??elemento soggettivo.

Per le stesse ragioni esposte al punto precedente, deve ritenersi che lâ??imputata non agÃ¬ con dolo, ipotesi peraltro da escludere avendo ella financo presentato istanza di concordato fallimentare, assumendo cosÃ¬ un comportamento in antitesi con la volontÃ di cagionare danni di sorta ai creditori violazione dellâ??art. 521 c.p.p. per omessa derubricazione e mancata declaratoria di intervenuta prescrizione.

La difesa, analogamente a quanto giÃ argomentato per il coimputato, sostiene che lâ??addebito avrebbe dovuto riqualificarsi come bancarotta semplice, con conseguente presa dâ??atto della

giÃ maturata prescrizione.

Motivi della decisione

1. I ricorsi non possono trovare accoglimento.

1.1 Quanto alla bancarotta documentale contestata al (*omissis*), deve prendersi atto che la ricostruzione accusatoria si fonda su una logica lettura delle indicazioni offerte dal curatore fallimentare, secondo cui le scritture rinvenute (solo in un secondo momento) si erano rivelate complete soltanto a fini fiscali, con la conseguente impossibilitÃ di ricostruzione del movimento degli affari della societÃ per il 2006; sul piano dellâ??elemento materiale, non ha poi pregio la considerazione della difesa circa la necessitÃ di imputare la gran parte del passivo a debiti contratti iure proprio dai due coniugi, visto che il fallimento riguarda una societÃ di persone.

Eâ?? altresÃ¬ necessario ricordare che lâ??ipotesi accusatoria riguarda una condotta di sottrazione delle scritture contabili, che richiede â?? come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, â??per espresso dettato della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, (â?¦), il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sÃ¨ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; mentre per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilitÃ , caratterizzate dalla tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, Ã¨ richiesto invece il dolo intenzionale, perchÃ¨ la finalitÃ dellâ??agente Ã¨ riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva â?? lâ??impossibilitÃ di ricostruire il patrimonio e gli affari dellâ??impresa â?? anzichÃ¨ a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, quale Ã¨ il pregiudizio per i creditoriâ?• (Cass., Sez. 5, n. 5905 del 06/12/1999, Amata, Rv 216267; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso).

Tanto premesso, deve rilevarsi che lâ??imputato, come si ricorda nel ricorso, fu comunque presente allâ??apposizione dei sigilli, nonostante i problemi di salute evocati: giÃ in quella sede, pertanto, egli si trovava nella ragionevole condizione di far presente dove si trovassero le scritture contabili, se Ã¨ vero che â?? come poi sostenuto attraverso la deposizione della teste m. â?? i libri in questione erano stati sistemati dentro alcuni sacchi neri, riposti allâ??interno di uno o piÃ¹ armadietti.

A quel punto, il curatore ben potÃ¨ testimoniare su quanto avvenne nel momento dellâ??apposizione dei sigilli pur non essendo stato presente (Ã¨ evidente che riferÃ¬ su quanto era stato riportato nel relativo verbale, ovvero su quanto, non risultando a verbale, doveva intendersi non accaduto), e per sconfessare la fondatezza della tesi difensiva assume rilievo decisivo la circostanza che, fra le carte presentate come successivamente rinvenute, vi era documentazione recante una data successiva allâ??apposizione dei sigilli. Circostanza, questa, ragionevolmente sottolineata dalla Corte territoriale, laddove da contezza di dichiarazioni dei

Giurispedia.it

redditi presentate il 24 e 25 ottobre 2006, quando i sigilli erano stati apposti il 29 agosto:

come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, â??il sopra descritto comportamento del (*omissis*), che ha sottratto le scritture contabili alla verifica del curatore, per poi produrre in giudizio documentazione frutto di apposita scelta, costituisce sicuro indice della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatriceâ?•.

Nel ricorso la difesa sostiene la tesi secondo cui â??pare lecito ritenere che, essendosi protratte le operazioni di inventario ben oltre il 20 settembre 2006, possano essere state lasciate dal (*omissis*) in azienda anche le dichiarazioni reddituali dei soci comunicate telematicamente nellâ??ottobre dello stesso annoâ?•; tesi obiettivamente inconsistente, visto che quel â??lasciare in aziendaâ?• deve essere letto non giÃ in termini generici, ma piuttosto come inserimento dei documenti in questione allâ??interno dei ricordati sacchi neri, se Ã¨ vero che il tutto fu poi rinvenuto dentro gli armadi. Ne deriva lâ??impossibilitÃ di sostenere che il (*omissis*), essendo giÃ stato invitato dal curatore alla consegna dei libri, non si sia avveduto di dove fosse stata riposta la contabilitÃ , e la definitiva conferma dellâ??impianto accusatorio (con la conseguente, palese non configurabilitÃ di una mera bancarotta semplice).

Giurispedia.it

1.2 Le osservazioni della difesa quanto alla posizione della (*omissis*) si risolvono in censure afferenti il merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata fondata su chiare emergenze di fatto: lâ??auto non fu consegnata nella sostanzialmente ammessa consapevolezza dellâ??obbligo di provvedervi. Appaiono peraltro pretestuosi i rilievi sulla presunta non coincidenza della marca del veicolo, a fronte di altri dati identificativi niente affatto equivoci, o sulla contestata legittimazione del soggetto delegato al ritiro del mezzo.

Il secondo motivo di doglianza costituisce un evidente refuso, dovuto alla ripetizione anche nellâ??interesse della (*omissis*) degli argomenti esposti per il coimputato in vista di una possibile derubricazione (ictu oculi non configurabile neppure in astratto, a fronte di una contestata bancarotta per distrazione).

2. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitÃ .

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CosÃ¬ deciso in Roma, il 19 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014

Campi meta

Massima : ***Per il reato di bancarotta documentale nella forma della sottrazione delle scritture contabili (Art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.), Ã¨ richiesto il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sÃ© o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Tale elemento soggettivo si ritiene provato dalla condotta dell'imputato che, pur essendo a conoscenza dell'obbligo di consegna (essendo stato presente all'apposizione dei sigilli), sottrae le scritture contabili alla verifica del curatore.***
Supporto Alla Lettura :

BANCAROTTA

La bancarotta Ã¨ un reato che consiste nella dissimulazione o destabilizzazione del proprio patrimonio diretta a realizzare unâ??insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. I reati di bancarotta, originariamente contemplati allâ??interno della **Legge Fallimentare** (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), in seguito riscritta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), sono confluiti allâ?? interno del Titolo IX del nuovo **â??Codice della crisi di impresa e dellâ??insolvenzaâ?•.** Il reato di bancarotta puÃ² essere di due tipi:

Giurispedia.it

- **bancarotta propria: riguarda lâ??imprenditore**
- **bancarotta impropria: riguarda la societÃ**

Entrambe le fattispecie si dividono in:

- **bancarotta fraudolenta:** lâ?? agente opera con intento fraudolento e si realizza quando lâ??imprenditore distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, espone passivitÃ inesistenti (bancarotta fraudolenta patrimoniale); oppure quando sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, in modo tale da procurare a sÃ© o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale), oppure ancora, a scopo di favorire taluni creditori rispetto ad altri esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (Ã¨ la bancarotta fraudolenta preferenziale).
- **bancarotta semplice:** lâ?? agente opera senza dolo, ma in modo avventato e imprudente, facendo spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; oppure ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti, ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Responsabile di bancarotta semplice Ã¨ anche il fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dallâ??inizio dellâ??impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.